

**DECISIONE (UE) 2016/2003 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2016****recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti***[notificata con il numero C(2016) 7218]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/300/CE della Commissione <sup>(2)</sup> scade il 31 dicembre 2016.
- (2) La decisione 2011/263/UE <sup>(3)</sup> della Commissione scade il 31 dicembre 2016.
- (3) La decisione 2011/264/UE <sup>(4)</sup> della Commissione scade il 31 dicembre 2016.
- (4) La decisione 2011/382/UE <sup>(5)</sup> della Commissione scade il 31 dicembre 2016.
- (5) La decisione 2011/383/UE <sup>(6)</sup> della Commissione scade il 31 dicembre 2016.
- (6) La decisione 2012/720/UE <sup>(7)</sup> della Commissione scade il 14 novembre 2016.
- (7) La decisione 2012/721/UE <sup>(8)</sup> della Commissione scade il 14 novembre 2016.
- (8) È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2017 il periodo di validità di tali criteri e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE.

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GUL 82 del 28.3.2009, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 34).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 40).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per servizi sanitari (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 52).

<sup>(7)</sup> Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GUL 326 del 24.11.2012, pag. 25).

<sup>(8)</sup> Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GUL 326 del 24.11.2012, pag. 38).

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 2*

L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 3*

L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 4*

L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 5*

L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 6*

L'articolo 3 della decisione 2012/720/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 7*

L'articolo 3 della decisione 2012/721/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

---